

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7282 del 2008, proposto da:  
Khouga Samy El Sayed Mohamed, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Gigli,  
con domicilio eletto presso Laura Gigli in Roma, via Crescenzo, 97;

*contro*

Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Prefetto di Roma, in data 3.10.2007, notificato il  
29.4.2008, di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza  
italiana per carenza del requisito di residenza in Italia da almeno dieci anni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Maria Laura  
Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Roma gli ha negato la cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto egli non risultava aver risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per il periodo dal 10.1.2001 al 8.7.2002 e pertanto non avrebbe il requisito della residenza legale nel territorio dello stato da almeno 10 anni.

Nel ricorso, il ricorrente sostiene che l'amministrazione è incorsa in un errore, probabilmente determinato dai ritardi degli uffici comunali di Fiumicino nel comunicare a quelli di Roma i suoi trasferimenti. Egli infatti, dopo un periodo in cui aveva risieduto a Roma, si era trasferito nel comune di Fiumicino. Tuttavia, nel frattempo, era stato cancellato dalle liste anagrafiche del comune di Roma per irreperibilità.

Il ricorrente, a supporto di tali affermazioni, ha prodotto il certificato storico anagrafico del comune di Fiumicino, dal quale risulta la sua regolare residenza dal 27.1.1999 al 8.7.2002, data in cui egli è ritornato ad abitare nel comune di Roma.

La prefettura ha depositato una nota nella quale sostiene che effettivamente l'amministrazione è incorsa in un errore materiale ma che questo errore non inciderebbe sulla coerenza della decisione assunta, risultando comunque una irreperibilità del ricorrente di quasi sette mesi.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre premettere che le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da oltre dieci anni, e si trova quindi nella condizione di cui all'art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, sono non vincolate ma a carattere discrezionale. In particolare, il rilascio o il diniego di cittadinanza, concernendo

il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. (Consiglio Stato , sez. VI, 03 febbraio 2011 , n. 766). La giurisdizione pertanto appartiene al giudice amministrativo.

Il ricorso nel merito è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

Dal certificato storico del comune di Fiumicino risulta infatti che il ricorrente ha legalmente avuto residenza nel comune dal 27.1.1999 al 8.7.2002 (v. all. 26 alla produzione del ricorrente). Successivamente, come risulta dal certificato del comune di Roma, egli è ritornato a risiedere nella capitale. Non vi sono pertanto soluzioni di continuità dalla prima iscrizione del 12.12.1996 al 30.4.2008 (data di rilascio del certificato storico del comune di Roma).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in 1.500, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)